
Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. d

³ Nel senso della presente legge si considera:

- d. «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

Art. 12b Agevolazione fiscale per biocarburanti

¹ Un'agevolazione fiscale è accordata ai biocarburanti che soddisfano le seguenti esigenze:

- a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti producono notevolmente meno emissioni di gas a effetto serra rispetto alla benzina fossile;
- b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti inquinano l'ambiente in modo non notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
- c. la coltivazione di materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici dall'elevato tenore in carbonio o dalla grande biodiversità;

¹ ...

² ...

³ RS 641.61

- d. la coltivazione di materie prime è avvenuta su superfici acquistate legalmente;
- e. i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

² Il Consiglio federale designa i biocarburanti e disciplina in dettaglio le esigenze di cui al capoverso 1.

³ Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono in ogni caso da considerare soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

⁴ Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può introdurre l'esigenza supplementare che la produzione dei biocarburanti non deve avvenire a scapito della sicurezza alimentare. Nel farlo, tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

⁵ Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale. Nel farlo, tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.

Minoranza (Parmelin, Amstutz, Bigger, Brunner, Grunder, Killer, Leutenegger Filippo, Rutschmann, Wasserfallen, Wobmann)

⁴ *Stralciare*

Minoranza (van Singer, Cathomas, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Stump, Teuscher)

Art. 12b^{bis}

La fabbricazione di biocarburanti o di biocombustibili a partire da materie prime che non soddisfano le esigenze dell'articolo 12b capoversi 1 e 4 è soggetta a imposizione anche se i prodotti finali sono destinati all'esportazione.

Art. 12c Prova e tracciabilità

¹ Chiunque voglia ottenere un'agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 4.

² La prova contiene:

- a. indicazioni comprensibili, chiare e verificabili sui biocarburanti e sul soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 4; e
- b. documenti che comprovano le indicazioni.

³ L'Amministrazione federale delle dogane può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

⁴ Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può prevedere facilitazioni della prova, purché sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 4.

Art. 12d (nuovo) Procedura

¹ La domanda di agevolazione fiscale deve essere presentata per scritto all'Amministrazione federale delle dogane prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

² L'Amministrazione federale delle dogane decide sull'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e la Segreteria di Stato dell'economia.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 12e (nuovo) Neutralità dei proventi

¹ Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.

² Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

Art. 18 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 4 non si possono fare valere restituzioni dell'imposta o agevolazioni fiscali secondo il capoverso 3.

Art. 20a Miscele di carburanti

¹ All'atto della dichiarazione delle miscele di carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente i biocarburanti e gli altri carburanti. Se miscele di carburanti contengono biocarburanti con e senza agevolazione fiscale, le loro quote vanno inoltre dichiarate separatamente.

² L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura e fissa una soglia di tolleranza. Se tale soglia non viene superata, i contribuenti sono esentati dall'obbligo di dichiarazione separata di cui al capoverso 1.

II**Modifica del diritto vigente**

La legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

⁴ RS 814.01

Art. 7 cpv. 8 (nuovo)

⁸ Per biocarburanti e biocombustibili s'intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili, nonché le miscele contenenti tali carburanti o combustibili. Fa eccezione l'etanolo destinato alla distillazione.

*Titolo prima dell'art. 35d (nuovo)***Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili***Art. 35d (nuovo)*

¹ Se biocarburanti o biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 4 della legge federale del 21 giugno 1996⁵ sull'imposizione degli oli minerali vengono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale prevede che i biocarburanti e i biocombustibili che designa possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.

² Il Consiglio federale, tenuto conto delle disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, determina:

- a. le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili soggetti a omologazione devono soddisfare;
- b. la procedura di omologazione.

Minoranza (Bigger, Amstutz, Brunner, Favre Laurent, Killer, Leutenegger Filippo, Parmelin, Rutschmann, Wasserfallen, Wobmann)

¹ ... il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili che designa ...

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

⁵ RS 641.61

Art. 61a, rubrica, cpv. 2–4 e 5 (nuovo)

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili

² Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione ai sensi dell'articolo 35d o ottiene un'omologazione fornendo indicazioni false, errate o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

³ Il tentativo di un'infrazione di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.

⁴ L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane.

⁵ Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1–3 e un'altra infrazione a un atto normativo federale che l'Amministrazione federale delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 62 cpv. 2

² Per le infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Minoranza (Parmelin, Amstutz, Bigger, Brunner, Killer, Rutschmann, Wobmann)

Intera cifra II: stralciare

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al 30 giugno 2020.

Minoranza (Parmelin, Amstutz, Bigger, Brunner, Killer, Rutschmann, Wobmann)

Non entrare in materia